

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA

DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 28 MARZO 1950

(10^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici » (N. 880) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FOCACCIA, <i>relatore</i>	Pag.	134
RIZZO Giambattista	134 e <i>passim</i>	
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>		134
ZOLI	135 e <i>passim</i>	
RIZZO Domenico	135 e <i>passim</i>	
PRESIDENTE	135 e <i>passim</i>	
RICCIO		137
JANNUZZI		137

(Seguito della discussione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari » (N. 688) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag.	138 e <i>passim</i>
GIARDINA		138 e <i>passim</i>
FERRABINO, <i>relatore</i>		139 e <i>passim</i>
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>		139 e <i>passim</i>
JANNELLI		140 e <i>passim</i>
RIZZO Giambattista		140 e <i>passim</i>
SANNA RANDACCIO		144 e <i>passim</i>
JANNUZZI		146
VARALDO		148

La riunione ha inizio alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Boccassi, Boggiano Pico, Carboni, Cerica, Ferrabino, Focaccia, Gasparotto, Giardina Jannelli, Jannuzzi, Parri, Pezzini, Reale Eugenio, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Rocco, Ruggeri, Salomone, Sanna Randaccio, Spezzano, Varaldo e Zoli.

Sono presenti altresì il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per l'assistenza ai reduci e partigiani, onorevole Martino; il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia; il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Camangi; l'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica, senatore Spallicci.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici** » (N. 880) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947 n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Focaccia.

FOCACCIA, relatore. Il disegno di legge riguarda la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, relativo a modificazioni e integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261.

Di questi due ultimi decreti legislativi, il primo concerne le norme sul piano di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra; il secondo riguarda invece le disposizioni per l'alloggio di coloro che rimasero senza tetto per eventi bellici e l'attuazione di piani di ricostruzione.

Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, è stato ratificato dalla Camera dei deputati con le seguenti modificazioni. Il terzo comma dell'articolo 9, che recita: « Le disposizioni di cui al presente decreto cesseranno di avere efficacia col 31 dicembre 1949 », è stato soppresso. È stata, poi, approvata l'aggiunta di un articolo 9-bis (nuovo), con il quale vengono modificate le scadenze previste nel decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e nel decreto legislativo luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 154. Tale articolo recita: « Le disposizioni dell'articolo 3 avranno efficacia sino al 30 giugno 1953, quelle dell'articolo 7 sino al 31 dicembre 1955 e quelle dell'articolo 9 sino al 31 dicembre 1950 ».

La materia, in se stessa, è poco controversa. Non ritengo, quindi, necessario intrattenermi su di essa ulteriormente: si tratta in sostanza soltanto di una proroga di termini.

RIZZO GIAMBATTISTA. Vorrei avere un chiarimento dal Governo. La legislazione, di cui in questo momento ci stiamo occupando, è legislazione speciale, la quale diverge dalla legge urbanistica del 17 agosto 1942, n. 1150. Il fatto, poi, che noi poniamo questi termini modificati dalla Camera dei deputati, significa che, con lo scadere di essi, rientrano in vigore le disposizioni della legge del 1942 testè richiamata.

Ora, io vorrei sapere se gli enti interessati, vigendo queste disposizioni speciali, determinate dagli eventi bellici, possano invece valersi, anche ai fini della ricostruzione, delle norme ordinarie della legge sull'urbanistica del 1942.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Alla domanda del senatore Rizzo se queste disposizioni eccezionali annullino la legislazione ordinaria, ritengo di dover rispondere che si tratta di interpretazione. A me sembrerebbe che le leggi eccezionali sostituiscano la legislazione ordinaria a seconda che gli enti interessati vogliano avvalersene o meno. Si tratta di facoltà che ad essi si accordano e, come per tutte le facoltà, gli interessati possono usufruirne e possono non usufruirne, a loro discrezione. Sono del parere, quindi, che non si tratti di norme che sostituiscano imperativamente le disposizioni della legislazione ordinaria.

Le particolari facoltà attribuite agli Enti comunali, ad esempio, quella dell'esproprio per rivendere o concedere le aree destinate a ricostruzione e costruzione di edifici, hanno valore sempre che gli enti interessati ne facciano domanda agli organi competenti (Ministero dei lavori pubblici ecc.). Evidente-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

10ª RIUNIONE (28 marzo 1950)

mente, tale facoltà, in base agli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati, verrebbe prorogata al 30 giugno 1953.

ZOLI. Secondo me l'interpretazione dovrebbe essere questa. L'articolo 9-bis (nuovo), aggiunto dalla Camera dei deputati al testo del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, stabilisce, fra l'altro, che le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo anzidetto avranno efficacia sino al 30 giugno 1953. Con l'articolo 3, già ricordato, alle disposizioni contenute nel capo V del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, furono aggiunte, dopo l'articolo 72, quelle di cui all'articolo 3 stesso, sotto il titolo: « Disposizioni speciali per i Comuni più gravemente danneggiati ».

Secondo me, quindi, queste disposizioni speciali, se noi approveremo l'articolo 9-bis (nuovo), avranno vigore fino al 30 giugno 1953 e, dopo soltanto scaduto questo termine, si ritornerà alla vecchia legge.

RIZZO DOMENICO. Debbo confessare che non sono molto convinto che la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi abbia la facoltà di apportare al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, modificazioni come quelle approvate dalla Camera dei deputati.

Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, all'articolo 9, terzo comma, stabiliva: « Le disposizioni di cui al presente decreto cesseranno di avere efficacia con il 31 dicembre 1949 ». Tale termine è scaduto. Ora, è certo che dobbiamo ratificare il decreto legislativo in questione, non fosse altro che per salvare i diritti quesiti: mi pare, però, che non si possa prorogare il termine anzidetto se non attraverso una legge nuova.

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Domenico ha prospettato la seguente pregiudiziale: vi è la possibilità di ratificare il decreto 17 aprile 1948, n. 740, prorogandone il termine che è scaduto ?

Secondo me, non è detto che, scaduto il termine del 31 dicembre 1949, noi non possiamo stabilirne dei nuovi attraverso emendamenti. Noi siamo investiti dell'esame di questo disegno di legge per la ratifica ed abbiamo la facoltà di introdurre emenda-

menti, cioè modificazioni, anche per quello che riguarda i termini. Noi, quindi, abbiamo la possibilità di stabilire dei termini nuovi modificando quello ormai scaduto, fissato nel decreto legislativo sottoposto al nostro esame per la ratifica.

Si tratta, però, di una questione di principio su cui è opportuno richiamare l'attenzione della Commissione.

RIZZO GIAMBATTISTA. La questione, invero, merita di essere approfondita, perchè si tratta di una questione di principio. Secondo me, potrebbe anche essere vista sotto un altro angolo visuale. Il Parlamento come ratifica ? Il Parlamento ratifica attraverso un disegno di legge che viene presentato ad uno dei rami del Parlamento, che lo discute, e che, in relazione con una determinata previsione circa la durata del *l'iter legis*, stabilisce un dato termine o delibera sulla proroga di un termine. Siccome talvolta avviene che le previsioni di un ramo del Parlamento non trovino conferma nei fatti e da essi siano superate, l'altro ramo del Parlamento allora (nel caso, il Senato), votando il disegno di legge, può modificare i termini, ed il disegno di legge torna alla Camera che lo aveva già approvato, che a sua volta può approvare, oppure non approvare i nuovi termini, o può deliberare conformemente all'emendamento sulla proroga di un termine che frattanto è scaduto.

Credo che da questo punto di vista si possa accedere alle modifiche della Camera dei deputati.

ZOLI. Ma non si può parlare di proroga, perchè il termine fissato nel decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, è già scaduto.

PRESIDENTE. Non prospettavo il problema sotto il profilo della proroga, ma dal punto di vista di un emendamento, il quale darebbe un termine di efficacia diverso da quello fissato anteriormente.

ZOLI. Pur accettando questo punto di vista, quando l'emendamento fissa un nuovo termine, e il termine originario è già scaduto, si ha sempre una rinnovazione di termini, cosa che non è possibile fare attraverso un emendamento.

PRESIDENTE. Se il compito della Commissione fosse limitato alla pura e semplice

ratifica o non ratifica dei decreti legislativi, emanati nel periodo della Costituente, io potrei rendermi ragione del rilievo fatto dai senatori Rizzo Domenico e Zoli. Ma, poichè la Commissione è investita di pieno potere legislativo, tanto è vero che essa nei disegni di legge di ratifica ha apportato, alcune volte, al testo dei decreti legislativi emendamenti veramente sostanziali — per citare un esempio, quelli con i quali sono state modificate le tabelle degli organici annesse ai decreti legislativi stessi — non riesco a comprendere perchè nel caso in questione non potrebbero essere stabiliti nuovi termini di efficacia per il provvedimento in esame.

RIZZO DOMENICO. Apprezzo indubbiamente le argomentazioni del Presidente e del collega Rizzo, ma mi sembra che la questione non sia risolta. Nè contesto che la Commissione, in sede di ratifica, abbia la facoltà di apportare emendamenti; si tratta soltanto di stabilire quali siano i limiti di tale facoltà. E il limite mi sembra che sia indubbiamente quello che non si urti contro ciò che ormai è perito. In sostanza tutto si potrà fare, meno che fare rivivere, attraverso un emendamento, disposizioni di legge caducate per decorso di tempo.

Il problema è molto più interessante di quello che possa apparire a prima vista: vi è tutta una serie di rapporti costituitisi dal 1° gennaio 1950 ad oggi, i quali possono benissimo essere in contrasto con le disposizioni del provvedimento in esame. Per questi rapporti non si può parlare di violazione di disposizioni di legge perchè con il 31 dicembre 1949 il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, automaticamente aveva perduto ogni efficacia. Ora, se noi, in sede di ratifica, portiamo il termine originario del 31 dicembre 1949 al 31 dicembre 1950, mi domando quale sorte dovranno avere quelle azioni, quegli atti, quei diritti sviluppatisi in questo periodo di *vacatio legis*. Questo è il punto.

La questione probabilmente ha scarsa importanza nella fattispecie. Ma se noi, come principio, dovessimo accettare l'opinione espressa dal Presidente e dal senatore Rizzo Giambattista, rivoluzioneremmo il campo del diritto, perchè non sapremmo appunto come

regolare i rapporti, nati in un periodo in cui la legge antica non vigeva per essere scaduta, e la legge nuova non si era ancora formata.

Ecco perchè non possa accedere alla opinione espressa dal Presidente.

ZOLI. Vorrei fare un'altra osservazione. Rispetto al sistema di formazione della legge, il meccanismo del decreto legislativo costituisce una formazione anomala. Noi possiamo ratificare un decreto legislativo o non ratificarlo; l'emendamento non è altro che una forma di non ratifica, perchè, quando noi apporriamo degli emendamenti, modificando il testo del decreto legislativo, in sostanza non lo ratifichiamo. Direi poi: noi lo ratifichiamo, ma lo ratifichiamo apportando degli emendamenti, e, cioè, lo ratifichiamo e contemporaneamente non lo ratifichiamo, mi pare che non sia consentito, almeno quando gli emendamenti interessano il periodo successivo a quello in cui era consentito emanare decreti legislativi. Le leggi ora, a Costituzione approvata, hanno una determinata maniera di formazione, e noi introducendo un emendamento di proroga dell'efficacia del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, non faremmo altro che approvare una legge al di fuori di quello che è il sistema normale di formazione delle leggi stesse.

A me sembra quindi che l'articolo 9-bis, nuovo, aggiunto dalla Camera dei deputati al testo del decreto legislativo anzidetto, non possa essere approvato.

RIZZO GIAMBATTISTA. Io mi richiamerei a quella che è la legge fondamentale dei nostri poteri, cioè al decreto legislativo luogotenenziale del 16 marzo 1946, n. 98. Questo decreto legislativo impone al Governo, cui vengono conferite determinate facoltà legislative, di sottoporre i decreti legislativi al Parlamento per la ratifica. Allora si pone il primo quesito: quando il provvedimento legislativo, secondo la volontà del legislatore dell'epoca, ha un suo limite di tempo (in questo caso il limite di tempo sarebbe il 31 dicembre 1949) si può ammettere una forma di non ratifica tacita?

A me non sembra perchè vi è l'obbligo del Governo di sottoporre alla ratifica i decreti legislativi, i quali poi, in assenza di

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

10ª RIUNIONE (28 marzo 1950)

proposte di non ratifica o di emendamenti di iniziativa governativa o di iniziativa parlamentare, saranno ratificati in blocco.

Riallacciandomi ora a quello che ha detto il Presidente, cioè, sul potere pienamente riconosciuto, in casi precedenti, alle Assemblee legislative, e per esse alle sue Commissioni di ratifica, di emendare i decreti legislativi sottoposti alla ratifica, mi domando se esiste anche il potere (sono vere e proprie questioni di principio che si vengono a mano a mano presentando) della Camera e del Senato (questa Commissione rappresenta il Senato nella sua funzione legislativa) di retrofissare l'inizio di efficacia di un provvedimento legislativo. Questo è il punto, e la questione si pone rispetto a quei rapporti giuridici che sono sorti dal 1° gennaio 1950 sino al giorno in cui sarà adottato il provvedimento legislativo che ratifica con emendamenti il decreto legislativo e gli dà una efficacia che si ricollega a quella precedente. Si entra, cioè, nel campo dei cosiddetti diritti quesiti. Laddove si è formato un diritto perfetto, nell'intervallo di tempo in cui il precedente provvedimento legislativo aveva perduto la sua efficacia ed in genere non c'era alcuna norma di legge che regolasse la materia, il legislatore deve provvedere su tali diritti e di regola deve rispettarli. Ma laddove siano sorte soltanto legittime aspettative, il legislatore ha senz'altro piena facoltà, in sede di emendamenti, di fissare un'antecedente data di efficacia, che si ricollegli a quella precedente venuta a scadere.

Tutto considerato, ritengo che siamo in questo ultimo caso e che pertanto abbiamo la facoltà di emendare o meglio di accogliere l'emendamento già votato dalla Commissione della Camera dei deputati, anche sotto l'aspetto del nostro potere di fissare una data di efficacia ritenuta più conveniente e non pregiudizievole di diritti che non sono sorti.

RICCIO. Il problema in esame mi pare che si risolva in una questione di forma piuttosto che in una di sostanza perchè, per quel che riguarda la sostanza, è logico che non possiamo dare alla legge un carattere retroattivo. Quindi, se c'è una data di efficacia di questo decreto legislativo, non possiamo mutarla in rispetto appunto dei diritti quesiti. Se c'è

però una situazione nuova, di fronte alla quale riteniamo di dover apportare degli emendamenti che abbiano vigore da oggi in poi, la questione sarà di introdurre questi emendamenti, non a modifica del testo del decreto legislativo da ratificare, ma a modifica del disegno di legge di ratifica del decreto legislativo stesso, e ciò senza guastare la concessione formale e sostanziale, anche per la sola interpretazione, del decreto legislativo in questione, che, altrimenti, verrebbe ad essere alterata.

ZOLI. Questo dimostra chiaramente che si tratta di una legge nuova.

JANNUZZI. Si tratta di una questione di principio molto grave che va approfondita. Noi qui affermiamo o non affermiamo un principio che potrebbe costituire un grave precedente per il futuro. Come legislatori e come giuristi dobbiamo renderci conto di questo. La discussione è stata ampia e autorevole; tuttavia, data l'importanza della questione, vorrei pregare il Presidente di consentirci di studiarla in modo da poter dare in un secondo tempo il nostro parere con più approfondita cognizione di causa. Il fatto che non siamo intervenuti con argomenti veramente probanti a favore o contro le tesi dibattute, può anche indicare che attualmente non siamo in grado di sceverare il problema con chiarezza.

Proporrei, quindi, se il Presidente lo ritiene opportuno, di sospendere la discussione.

PRESIDENTE. Contrariamente all'avviso espresso dal senatore Jannuzzi ritengo che la Commissione, dopo l'ampio e approfondito dibattito sul problema in esame, possa dare il suo voto con piena cognizione di causa.

Domando in ogni modo al senatore Jannuzzi se egli insiste nella sua proposta di sospensiva.

JANNUZZI. Non insisto.

PRESIDENTE. Procediamo, quindi, alla votazione. Do lettura innanzi tutto dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, è ratificato con le seguenti modificazioni:

« Art. 9. - Il 3° comma è soppresso ».

« Art. 9-bis (nuovo). — « Le disposizioni dell'articolo 3 avranno efficacia sino al 30 giugno 1953, quelle dell'articolo 7 sino al 31 dicembre 1955 e quelle dell'articolo 9 sino al 31 dicembre 1950 ».

Poichè sono sorti dubbi, non già sulla ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, ma sulle modificazioni approvate dalla Camera dei deputati con il disegno di legge in esame relativamente alla proroga del termine di efficacia, già scaduto, del decreto legislativo stesso, metto ai voti la parte dell'articolo unico riguardante appunto le disposizioni sulla proroga del termine di efficacia del decreto legislativo anzidetto, e cioè:

« Art. 9. — Il 3° comma è soppresso ».

« Art. 9-bis (nuovo). — « Le disposizioni dell'articolo 3 avranno efficacia sino al 30 giugno 1953, quelle dell'articolo 7 sino al 31 dicembre 1955 e quelle dell'articolo 9 sino al 31 dicembre 1950 ».

Chi approva tale parte dell'articolo unico è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Con questa votazione la Commissione respinge la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740. Dal modo, però, con cui si è svolta la discussione risulta evidente che la Commissione è favorevole alla ratifica *sic et simpliciter* del decreto legislativo anzidetto. Così stando le cose, l'articolo unico del disegno di legge dev'essere così formulato:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, è ratificato.

Poichè non si fanno obiezioni, lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto quindi in votazione il nuovo titolo del disegno di legge sopprimendo, dopo le parole « ratifica », le parole « con modificazioni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari** » (N. 688). (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari ».

Nella riunione del 17 marzo si era giunti all'esame dell'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Bosco, all'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Il senatore Bosco, non potendo essere presente alla riunione odierna, mi ha pregato di proporre il rinvio della discussione di tale emendamento.

Poichè non si fanno obiezioni in proposito, così rimane stabilito.

All'articolo 8, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, il senatore Giardina propone il seguente testo sostitutivo:

Art. 8.

Gli assistenti non possono permanere in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in tale ultimo caso essi non possono permanere in servizio oltre il 65° anno di età.

La cessazione dal servizio decorre dal termine dell'anno accademico durante il quale sia maturato il decennio di servizio o si compia il 65° anno di età.

GIARDINA. Con il mio emendamento si viene ad aumentare di cinque anni la permanenza in servizio degli assistenti, prorogando di altrettanto il loro collocamento a riposo,

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

10ª RIUNIONE (28 marzo 1950)

in analogia al trattamento di cui attualmente godono i docenti delle scuole medie. Il che mi sembra rispondere ad un evidente principio di equità e di giustizia.

FERRABINO, *relatore* Mi dichiaro favorevole all'emendamento Giardina.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 8 del decreto legislativo nel testo sostitutivo proposto dal senatore Giardina e accettato dal relatore e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172: all'articolo 9 la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni:

Art. 9. — Al primo comma sono aggiunte le seguenti parole:

« ove ambedue le Facoltà interessate non ritengano compatibile il contemporaneo adempimento degli obblighi inerenti ai due uffici di docente incaricato e di assistente ».

Tra il primo ed il secondo comma è inserito il seguente:

« Per giustificate ragioni di studio o scientifiche il Ministro può concedere all'assistente, sentito il rettore, un congedo della durata di un anno solare, prorogabile. Durante tale periodo l'assistente continua a fruire del trattamento economico inerente al grado rivestito, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il periodo trascorso in congedo ai sensi dei precedenti commi è valutato ai fini della applicazione del precedente articolo 6 ».

Il relatore Ferrabino propone di sostituire, nel testo approvato dalla Camera dei deputati del primo comma dell'articolo 9, alla parola « docente » l'altra « professore » e di aggiungere, nel comma inserito dalla stessa

Camera dei deputati fra il primo e il secondo, alla parola « prorogabile » le seguenti « annualmente sino a tre anni ».

FERRABINO, *relatore*. Il testo approvato dalla Camera dei deputati prevede il caso che un assistente si ponga in congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica. La durata di questo congedo è fissata in un anno solare, « prorogabile »; e qui dovrebbero prescriversi i termini della proroga, della durata del congedo, ma la Camera dei deputati ha ommesso di farlo e tale omissione potrebbe determinare evidenti abusi, per cui potrebbe verificarsi il caso di cattedre lasciate per un periodo indefinito senza assistenti, con grave danno per l'insegnamento universitario.

Mi è parso perciò opportuno stabilire un termine alla proroga della durata del congedo, proponendo l'aggiunta, alla parola « prorogabile », delle parole « annualmente sino a tre anni ». È presumibile che in tre anni si possa, di regola, assolvere agli scopi di studio o di ricerca per cui si è chiesto il congedo.

Credo inutile, poi, soffermarsi sulla ragione che consiglia la sostituzione, da me proposta, della parola « professore » a quella di « docente ».

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta gli emendamenti proposti dal relatore.

PRESIDENTE Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nel testo seguente, risultante dagli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati e dalle modificazioni proposte dal relatore, senatore Ferrabino:

Art. 9. — Al primo comma sono aggiunte le seguenti parole:

« ove ambedue le Facoltà interessate non ritengano compatibile il contemporaneo adempimento degli obblighi inerenti ai due uffici di professore incaricato e di assistente »

Tra il primo ed il secondo comma è inserito il seguente:

« Per giustificate ragioni di studio o scientifiche il Ministro può concedere all'assistente, sentito il rettore, un congedo della durata di un anno solare, prorogabile annualmente sino

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

10ª RUNIONE (28 marzo 1950)

a tre anni. Durante tale periodo l'assistente continua a fruire del trattamento economico inerente al grado rivestito, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il periodo trascorso in congedo ai sensi dei precedenti commi è valutato ai fini dell'applicazione del precedente articolo 6 ».

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 1 è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 11 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172: all'articolo 11 la Camera dei deputati ha apportato questa modificazione:

Art. 11. — Fra il secondo e il terzo comma è inserito il seguente:

« Qualora, tuttavia, l'Istituto o Clinica annessi alla cattedra siano organizzati in reparti o servizi, la qualifica di aiuto può essere conferita ad ogni assistente preposto ad un reparto o servizio ».

Avverto che il senatore Jannelli propone di sostituire al primo comma, non modificato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, un altro così concepito:

« La Facoltà o Scuola, qualora ne ravvisi la necessità in rapporto alle esigenze funzionali dei singoli Istituti, può conferire la qualifica di aiuto, su designazione del professore ufficiale della materia, ad uno degli assistenti che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno un anno e che abbia, alla stessa data, non meno di tre anni di attività di servizio ininterrotto quale assistente incaricato ».

JANNELLI. Mi sembra che il mio emendamento sia sufficientemente chiaro e non abbia bisogno di delucidazioni. Molti sono i giovani che, ricevuto l'incarico di assistente durante il periodo bellico, hanno in seguito sostenuto e vinto il concorso per la nomina ad ordinario, e ciò dopo aver compiuto, in alcuni casi, fino a sette anni di assistentato come incaricati. Mi par giusto, quindi, che si conceda a questi giovani la possibilità di essere nominati aiuti

senza che trascorra il periodo dei tre anni di ordinariato, previsto per gli altri assistenti.

FERRABINO, *relatore*. Benchè io sia d'accordo sul principio che ha ispirato l'emendamento in discussione, temo che la formulazione proposta possa determinare un equivoco. Si pone, infatti, la domanda: un assistente che abbia conseguito la nomina ad ordinario da tre anni ha la possibilità di diventare aiuto? Dal testo proposto dal senatore Jannelli sembrerebbe di no. Pertanto potrei accettare l'emendamento del senatore Jannelli se esso fosse proposto, con adeguata modificazione, come aggiuntivo al primo comma dell'articolo 11 (nel qual caso si ovvierebbe all'ambiguità di cui sopra), mentre dichiaro di respingerlo se è presentato in sostituzione del primo comma anzidetto.

RIZZO GIAMBATTISTA. Propongo la seguente nuova formula del primo comma dell'articolo 11, la quale, penso, potrà mettere d'accordo i vari punti di vista: « La Facoltà o Scuola, qualora ne ravvisi la necessità, in rapporto alle esigenze funzionali dei singoli Istituti, può conferire la qualifica di aiuto, su designazione del professore ufficiale della materia, ad uno degli assistenti che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno tre anni, oppure che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno un anno e che abbia, alla stessa data, non meno di tre anni di attività di servizio ininterrotto quale assistente non di ruolo retribuito ». Faccio presente che la dizione « non di ruolo retribuito » è più comprensiva e si riallaccia alla dizione contemplata dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 272: « non di ruolo con qualsiasi denominazione ».

JANNELLI. Ritiro il mio emendamento e dichiaro di aderire a quello proposto dal senatore Rizzo.

FERRABINO, *relatore*. Anch'io sono favorevole al nuovo testo presentato dal senatore Rizzo.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Jannelli, nella nuova formulazione proposta dal senatore Rizzo Giambattista.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

10ª RIUNIONE (28 marzo 1950)

Resta ora da mettere ai voti la modificazione apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 11 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e cioè, il comma di cui già è stata data lettura, inserito fra il secondo e il terzo dell'articolo anzidetto.

FERRABINO, *relatore*. Propongo di aggiungere alla fine del comma inserito dalla Camera dei deputati fra il secondo e il terzo dell'articolo 11 del decreto legislativo in questione le seguenti parole esplicative: « sotto le condizioni previste dal primo comma ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il comma inserito dalla Camera dei deputati fra il secondo e il terzo dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, con l'aggiunta proposta dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 11 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, quale risulta complessivamente dagli emendamenti testè approvati:

Art. 11. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Facoltà o Scuola, qualora ne ravvisi la necessità, in rapporto alle esigenze funzionali dei singoli Istituti, può conferire la qualifica di aiuto, su designazione del professore ufficiale della materia, ad uno degli assistenti che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno tre anni, oppure che abbia conseguito la nomina ad ordinario da almeno un anno e che abbia, alla stessa data, non meno di tre anni di attività di servizio ininterrotto quale assistente non di ruolo retribuito ».

Fra il secondo ed il terzo comma è inserito il seguente:

« Qualora, tuttavia, l'Istituto o Clinica annessi alla cattedra siano organizzati in reparti o servizi, la qualifica di aiuto può essere conferita ad ogni assistente preposto ad un reparto o servizio, sotto le condizioni previste dal primo comma ».

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 1 è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Avverto che all'articolo 13, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, il relatore, senatore Ferrabino, propone di sostituire il seguente testo:

« Ai posti vacanti di assistente di ruolo può provvedersi, nelle more del concorso, mediante assistenti incaricati cui compete il trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di prima categoria.

« Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui l'assistente di ruolo sia legittimamente impedito o trovisi in congedo ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, trasmessa dal rettore con il proprio parere ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal senatore Ferrabino, di sostituire all'articolo 13, non modificato alla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, il testo di cui già è stata data lettura.

Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Passiamo alla parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa al seguente articolo 13-bis, nuovo, approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 13-bis (*nuovo*).

In aggiunta ai posti di assistente ordinario assegnati alle singole Università ai sensi del precedente articolo 2, è consentito istituire, con decreto del Presidente della Repubblica, altri posti, anche in relazione a determinati insegnamenti, sempre che i relativi mezzi siano forniti da Enti o da privati mediante regolare convenzione tra questi e le Università o gli Istituti di istruzione universitaria, da approvare con lo stesso decreto. Gli assistenti che siano assegnati ai posti così costituiti hanno trattamento giuridico ed economico identico a quello degli altri assistenti ordinari. Il trattamento economico di attività e di quiescenza dovrà essere per altro

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

10ª RIUNIONE (28 marzo 1950)

in ogni caso contenuto entro i limiti stabiliti dalle convenzioni, con esclusione di qualsiasi onere, anche in avvenire, a carico dello Stato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la parte dell'articolo 1, relativa all'articolo 13-bis, nuovo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo alla parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa al seguente articolo 13-ter, nuovo, approvato dalla Camera dei deputati:

Art 13-ter (nuovo).

Gli assistenti di cui all'articolo 135 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, potranno essere nominati in aggiunta a quelli ordinari, purchè in numero complessivamente non superiore al 25 per cento dei posti di ruolo assegnati a ciascuna Università.

Avverto che il relatore, senatore Ferrabino, propone la soppressione di questo articolo.

FERRABINO, *relatore*. Ritengo che l'articolo 13-ter, nuovo, possa essere soppresso, in quanto potrebbe essere sostituito dall'articolo 2 adeguatamente modificato del disegno di legge. La ragione per cui la Camera dei deputati ha approvato l'aggiunta di questo articolo sta nel fatto che si è voluto fare richiamo all'articolo 135 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, il quale prevedeva l'istituzione della categoria degli assistenti straordinari che fu soppressa dal decreto legislativo in esame.

È giusto, e sono d'accordo, che la categoria degli assistenti straordinari debba essere mantenuta; però è necessario che siano stabilite in proposito adeguate norme, senza le quali le Università non saprebbero in qual modo regolarsi nella scelta e nella distribuzione di questi assistenti.

Ora, tutto ciò è già delineato, e potrebbe essere meglio specificato con adeguate modificazioni, nell'articolo 2 del disegno di legge.

È per questo motivo che propongo la soppressione dell'articolo 13-ter, nuovo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal senatore Ferrabino, di sopprimere la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 13-ter, nuovo, approvato dalla Camera dei deputati.

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo, ora, alla parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172: all'articolo 14 la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni:

Art. 14. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli assistenti volontari sono nominati con decreto del rettore, su proposta del professore ufficiale della materia. Valgono, quanto al titolo di studio, le disposizioni di cui al precedente articolo 4 ».

Il secondo comma è soppresso.

FERRABINO, *relatore*. Dichiaro di essere favorevole alla modificazione, apportata dalla Camera dei deputati al primo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, perchè nella carriera universitaria i limiti di età sono un assurdo, soprattutto per quanto riguarda l'inizio della carriera: come non si stabilisce alcun limite di età per il professore che vince un concorso, così non è opportuno fissare alcun limite di età per gli assistenti. La Ragioneria generale dello Stato ha sollevato in proposito qualche obiezione. Desidero, però, ricordare che la categoria degli assistenti non ha carattere amministrativo, non fa parte della vera e propria burocrazia statale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati al primo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'altra modificazione apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, consistente nella soppressione del secondo comma dell'articolo anzidetto. Do lettura del comma in questione, soppresso dalla Camera dei deputati: « Gli assistenti volontari non possono superare, per ciascuna cattedra, il triplo del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Per la cattedra cui non

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

10^a RIUNIONE (28 marzo 1950)

trovinsi assegnati assistenti ordinari, non potrà esser superato il numero di quattro volontari ».

JANNELLI. Mi dichiaro contrario a questo emendamento perchè mi sembra che esso costituisca un non senso: è stato sempre così, cioè, si è sempre stabilito quale numero di assistenti volontari ciascuna cattedra potesse avere. Non mi sembra, quindi, opportuno sopprimere la norma in questione quando si pensi che con tale soppressione sarebbe possibile o abolire tutti gli assistenti volontari presso una determinata cattedra, o nominarne un numero assolutamente sproporzionato.

GIARDINA. Bisogna tenere presente l'affollamento delle Università per poter apprezzare la deliberazione della Camera dei deputati in merito alla soppressione del secondo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo in esame. È chiaro che quando, ad esempio, nella facoltà di ingegneria 600-700 studenti frequentano il corso di disegno, quattro o cinque assistenti volontari sono del tutto insufficienti. Ecco, quindi, la necessità di non porre limiti alla facoltà di nominare degli assistenti volontari.

È da ritenere, in ogni modo, che saranno le stesse università a comprendere la necessità di non abusare di questa facoltà che viene ad essere stabilita con la soppressione del comma anzidetto.

FERRABINO, *relatore*. Mi rendo conto delle preoccupazioni del senatore Jannelli. Evidentemente può sembrare molto strano che non si ponga limite alcuno alla nomina degli assistenti volontari: è facile, infatti, che possano nascere abusi. Tuttavia, stabilire un limite medio come quello fissato nel secondo comma dell'articolo 14, è un assurdo: si pensi alle enormi differenze delle esigenze fra le diverse facoltà, ed anche fra le diverse cattedre. Nelle cliniche, ad esempio, gli assistenti volontari prestano un'opera utilissima, indispensabile, per cui è bene che essi nelle cliniche siano il più possibilmente numerosi. In altre cattedre, invece, può darsi che il numero triplo degli assistenti volontari, rispetto a quello degli assistenti di ruolo (limite fissato dal comma soppresso dalla Camera dei deputati) sia eccessivo. Con l'emendamento in questione il legislatore rinuncia a legiferare

e si affida alla esperienza ed alla dirittura dei cattedratici. Certo anch'essi possono errare, abusando di questa illimitata facoltà di nomina: ma ritengo che tali abusi, in ultima analisi, saranno meno gravi degli inconvenienti che potrebbero nascere dalla meccanica applicazione di una limitazione della facoltà anzidetta.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo con l'opinione espressa dal relatore. Aggiungo, poi, che gli assistenti volontari non pesano sul bilancio dello Stato in quanto essi non ricevono compensi di sorta.

JANNELLI. Ho sentito che l'Associazione degli assistenti è riuscita ad ottenere alcune facilitazioni ferroviarie proprio per gli assistenti volontari.

Ciò considerato, stabilendo che gli assistenti volontari possano essere nominati in numero illimitato, anche quando essi non siano necessari, si verrebbe a permettere il sorgere di veri e propri abusi.

È per questa ragione che io propongo di ripristinare il secondo comma, soppresso dalla Camera dei deputati, dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, proposto dal senatore Jannelli, tendente a ripristinare il secondo comma, soppresso dalla Camera dei deputati, dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Chi approva l'emendamento anzidetto è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti la parte, nel suo complesso, dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Ne do lettura:

Art. 14. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli assistenti volontari sono nominati con decreto del rettore, su proposta del professore ufficiale della materia. Valgono, quanto al titolo di studio, le disposizioni di cui al precedente articolo 4 ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD: LL.

10ª RIUNIONE (28 marzo 1950)

Il secondo comma è soppresso.

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 1 del disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo alla parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 15 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172: l'articolo 15 dalla Camera dei deputati è stato sostituito con il seguente:

«Il servizio di assistente volontario può essere riscattato dagli interessati, agli effetti del trattamento di quiescenza.

«Tale riscatto è consentito altresì agli assistenti ordinari che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, abbiano cessato di far parte del personale universitario e abbiano raggiunto il periodo minimo di servizio necessario per il trattamento di quiescenza.

«Alle condizioni e con le modalità di cui al precedente articolo 11, primo e quarto comma, può essere conferita la qualifica di aiuto volontario agli assistenti volontari, nelle porzioni di 1 ogni 4 assistenti volontari».

Al primo comma di tale articolo, il relatore propone di aggiungere alle parole «trattamento di quiescenza» le altre «nel modo previsto dal successivo articolo 35-bis».

FERRABINO, *relatore*. Ritengo necessaria questa aggiunta in quanto appunto nell'articolo 35-bis, approvato dalla Camera dei deputati, sono fissate le norme relative alla valutazione del servizio prestato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 15, nel testo modificato dalla Camera dei deputati del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, con l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Ferrabino. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il secondo e il terzo comma, per i quali non sono state presentate proposte di emendamenti, dell'articolo 15, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Dal senatore Sanna Randaccio è stata presentata la proposta di aggiungere al testo dell'articolo 15, risultante dalle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e dall'emendamento del relatore, ora approvato, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, i seguenti commi:

«Dopo almeno un triennio di servizio qualificato lodevole dalla Facoltà, agli assistenti volontari può essere rilasciato dal rettore, su proposta del professore ufficiale, un attestato che è da valutarsi, nei pubblici concorsi, con i medesimi criteri relativi agli altri titoli accademici.

«Nei concorsi pubblici, nei quali costituisca elemento di valutazione il servizio prestato in qualità di assistente ordinario, il servizio prestato dagli assistenti volontari, che siano in possesso dell'attestato di cui al precedente comma, è computato in ragione della metà».

SANNA RANDACCIO. Con questo emendamento chiedo che sia ripristinato, in aggiunta al testo dell'articolo 15, modificato dalla Camera dei deputati, il disposto originario dello stesso articolo 15 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Non mi pare che ci possa essere alcun contrasto a questa mia proposta anche perchè vi è una ragione di equità che ci impone di valorizzare il servizio completamente gratuito degli assistenti volontari.

Rilevo, inoltre, che il disposto del terzo comma, diventato secondo dopo la soppressione di quest'ultimo, dell'articolo 14 del decreto legislativo in questione, disposto il quale stabilisce che il coniuge, i parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado, incluso, non possono essere nominati assistenti volontari presso la cattedra di cui il professore stesso è titolare, ha appunto un senso in quanto presume l'esistenza dell'originario articolo 15. Anche per questa ragione chiedo che sia accolta la mia proposta di emendamento aggiuntivo.

GIARDINA. Faccio presente al senatore Sanna Randaccio che è consuetudine che l'assistente volontario, appena nominato, chieda un certificato con cui si attesti tale sua qualità. Mi pare, anzi, che solo sei mesi di servizio prestato siano valutati come un anno, in quanto il fatto di essere nominato assistente volon-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

10ª RIUNIONE (28 marzo 1950)

tario implica già un giudizio favorevole nei riguardi della persona investita di quel titolo.

SANNA RANDACCIO. Prendo atto delle informazioni del senatore Giardina. Vorrei, però, richiamare l'attenzione della Commissione sul secondo comma dell'emendamento aggiuntivo da me proposto, in quanto con esso si mira a stabilire una seria valutazione del servizio prestato dagli assistenti volontari. Non si tratta, quindi, di concedere agli assistenti volontari attestati, diciamo così, onorifici.

FERRABINO, *relatore*. Effettivamente le argomentazioni addotte dal senatore Sanna Randaccio sono tutte di molto rilievo. Debbo, però, fare una osservazione e cioè, quando la Camera dei deputati deliberò la soppressione del secondo comma dell'articolo 14, riguardante il limite al numero degli assistenti volontari, soppressione che anche da noi è stata testè approvata, si trovò costretta a sopprimere anche i due commi dell'articolo 15, relativi alla valutazione del servizio prestato dagli assistenti volontari stessi ai fini di concorsi, e ciò, per le ragioni poc'anzi accennate dal senatore Jannelli.

Sicchè, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, domina una coerenza organica che mi sembra assai necessario non far venir meno. Ci si trova, infatti, di fronte a questa alternativa: o si prescrive un limite al numero degli assistenti volontari, ed allora si può ammettere una valutazione del servizio da essi prestato; oppure il numero degli assistenti volontari può essere illimitato, come ormai già è stato deciso, ed allora, per evitare che sorgano facili abusi, occorre stabilire che il servizio da essi prestato non possa essere valutato ai fini di concorsi.

Sono, quindi, contrario all'emendamento del collega Sanna Randaccio, e ciò pur con vivo rammarico in quanto riconosco giuste ed eque le ragioni che lo hanno indotto alla presentazione dell'emendamento stesso.

SANNA RANDACCIO. Noi abbiamo approvato poc'anzi, come ha ricordato il relatore, la soppressione del secondo comma dell'articolo 14, perchè abbiamo considerato il cattedratico quale - almeno nella stragrande maggioranza dei casi - una persona responsabile e seria, che certamente non tenderà ad inflazio-

nare la sua clinica o il suo istituto, soltanto per far piacere ad una persona o ad un'altra. Ora, poichè abbiamo accettata questa premessa, dobbiamo trarne tutte le conseguenze. Se il cattedratico, quindi, è una persona così responsabile da consentire che gli sia concessa la facoltà di nominare tanti assistenti volontari quanti ne ritenga necessari, io penso che lo si possa considerare altrettanto responsabile nell'esercizio della facoltà, che a mio avviso gli dovrebbe essere attribuita, di rilasciare agli assistenti volontari gli attestati sul servizio da essi prestato.

Ciò può essere pericoloso soltanto qualora si presuma che il cattedratico possa servirsi di questa sua facoltà per un uso illecito; ma, scartando tale presunzione, osservo che il fatto che i rettori « possano » e non « debbano », come prescrive il mio emendamento, rilasciare gli attestati in questione, ha un carattere squisitamente limitativo: ciò, infatti, sta a significare che il cattedratico rilascerà gli attestati soltanto a quegli assistenti volontari che effettivamente valgono.

FERRABINO, *relatore*. Sono contrario, ripeto, all'emendamento proposto dal collega Sanna Randaccio, il quale, spero, mi concederà che non si possa avere nei cattedratici una così illimitata, assoluta fiducia. Vorrei esortare, pertanto, il collega Sanna Randaccio ad avere nei cattedratici una fiducia, diciamo così, ragionevole. Se, infatti, ai cattedratici dovesse essere concessa la facoltà di rilasciare agli assistenti volontari gli attestati per il servizio da essi prestato, i cattedratici stessi sarebbero premuti da molte e molte insistenze e richieste, alle quali difficilmente essi potrebbero sottrarsi. Attribuendo, invece, ai cattedratici più limitate facoltà, sarà reso evidentemente più agevole e sicuro il senso della loro discrezione.

SANNA RANDACCIO. Secondo me occorre delineare definitivamente la figura di questo istituto dell'assistentato volontario; o esso è dannoso, ed allora bisogna abolirlo o per lo meno limitarlo; o è veramente utile, ed allora agli assistenti volontari, che prestano un servizio ritenuto necessario e che non riscuotono nè assegni, nè indennità, bisogna dare la possibilità di veder valorizzato il loro servizio ai fini dei concorsi.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

10^a RIUNIONE (28 marzo 1950)

JANNUZZI. L'emendamento del collega Sanna Randaccio è assolutamente coerente. Una volta accettate le premesse, bisogna accettare anche le conseguenze. Noi, con l'articolo 14, abbiamo stabilito che il numero degli assistenti volontari possa essere illimitato: con questo abbiamo voluto agevolare gli assistenti volontari e nello stesso tempo siamo partiti dal principio, come affermava il collega Sanna Randaccio, che è difficile che un professore universitario, degno della più alta stima, voglia abbassare il livello delle proprie ricerche scientifiche con una inflazione di assistenti volontari.

È ben strano, sembra a me, che il senatore Ferrabino si preoccupi delle pressioni che può subire il professore universitario solo quando si tratti di rilasciare un attestato, mentre analoga preoccupazione non nutre sul fatto che al professore universitario stesso sia attribuita la facoltà di nominare un numero illimitato di assistenti volontari. La proposta del collega Sanna Randaccio, quindi, mi pare che sia la diretta conseguenza del principio che noi tutti abbiamo accettato, votando la soppressione del secondo comma dell'articolo 14.

Se noi abbiamo voluto agevolare gli assistenti volontari, stabilendo che non v'è alcun limite alla loro nomina, non bisogna poi privarli della possibilità di avvalersi, nei pubblici concorsi, di un titolo che riconosca il servizio da essi prestato.

Respingendo l'emendamento del senatore Sanna Randaccio noi faremmo una cosa contraddittoria e ingiusta. È per questa ragione che io voterò a favore dell'emendamento in questione.

RIZZO GIAMBATTISTA. Vorrei inquadrare brevemente la questione in esame.

In sostanza, approvando i due commi proposti dal senatore Sanna Randaccio, noi imponiamo alle Commissioni giudicatrici di concorso di valutare in un determinato modo il titolo relativo all'assistente volontario. Se noi, invece, respingiamo i due commi anzidetti o soltanto l'ultimo, noi non veniamo ad escludere che di un titolo di buon servizio, rilasciato dal cattedratico all'assistente, non si possa tenere debito conto in sede di concorso, in quanto sappiamo bene che, fra le altre, nei concorsi c'è anche la categoria dei

« titoli vari ». È indubbio, perciò, che un attestato che provenga da un cattedratico sarà adeguatamente valutato ai fini di concorso.

Pertanto non si verrebbe affatto, votando l'articolo 15 come lo ha votato la Camera dei deputati, a distruggere del tutto una valutazione nei concorsi del servizio prestato in qualità di assistente volontario.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro di essere contrario all'emendamento proposto dal senatore Sanna Randaccio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta, fatta dal senatore Sanna Randaccio, di aggiungere al testo dell'articolo 15, risultante dalle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e dall'emendamento del relatore, testè approvati, dal decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, i due commi, dei quali già è stata data lettura. Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa al testo dell'articolo 15, risultante dalle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e dall'emendamento del relatore, testè approvati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Ne do lettura:

Art. 15. — È sostituito dal seguente:

« Il servizio di assistente volontario può essere riscattato dagli interessati, agli effetti del trattamento di quiescenza, nel modo previsto dal successivo articolo 35-bis.

« Tale riscatto è consentito altresì agli assistenti ordinari che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, abbiano cessato di far parte del personale universitario e abbiano raggiunto il periodo minimo di servizio necessario per il trattamento di quiescenza.

« Alle condizioni e con le modalità di cui al precedente articolo 11, primo e quarto comma, può essere conferita la qualifica di aiuto volontario agli assistenti volontari, nelle proporzioni di 1 ogni 4 assistenti volontari ».

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 1 è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

10ª RIUNIONE (28 marzo 1950)

Segue la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172: all'articolo 17 la Camera dei deputati ha apportato questa modificazione:

Art. 17. - È sostituito dal seguente:

«I limiti massimi di età previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono aumentati, nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria».

FERRABINO, relatore. La ragione dell'emendamento approvato dalla Camera dei deputati è evidente: la Camera dei deputati ha reintrodotta la figura dell'assistente straordinario che mancava nel testo del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e ha dovuto pertanto farne menzione in questo articolo.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, metto ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa al testo, modificato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, testo di cui già è stata data lettura.

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 1 è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo alla parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172: all'articolo 19 la Camera dei deputati ha apportato queste modificazioni:

Art. 19. - Il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Titolo per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale. Per l'ammissione al concorso per ostetrica è richiesto il diploma di levatrice; per l'ammissione al concorso per infermiere è richiesto il possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla prefettura».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

«I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo le elevazioni ai limiti di età stabiliti da disposizioni di carattere generale».

Avverto che i senatori Ferrabino e Sanna Randaccio propongono i seguenti emendamenti sostitutivi al terzo comma, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo in questione.

Do lettura dell'emendamento del senatore Ferrabino:

«Titolo per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale. Per l'ammissione al concorso per ostetrica è richiesto il diploma di ostetrica; per l'ammissione al concorso per infermiere è richiesto il possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla Prefettura».

Do lettura dell'emendamento del senatore Sanna Randaccio:

«Titolo per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale. Per l'ammissione al concorso per ostetrica è richiesto il diploma di ostetrica. Per l'ammissione al concorso per infermiere è richiesto il possesso dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla Prefettura; l'ammissione a tale concorso, titolo di preferenza è il possesso del diploma rilasciato da una Scuola-convitto riconosciuta dallo Stato».

FERRABINO, relatore. Il mio emendamento al terzo comma dell'articolo 19 è di pura forma; mira, infatti, a sostituire la parola «levatrice» con l'altra di «ostetrica» usata nelle varie leggi che riguardano la materia. In merito, poi, alle modificazioni sostanziali apportate dalla Camera dei deputati al terzo e al quarto comma dell'articolo 19, è noto che l'articolo 34 della Costituzione prevede che l'istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita e dev'essere impartita per almeno otto anni. Ora, lo scopo della modificazione apportata dalla Camera dei deputati al terzo comma dell'articolo 19 è quello di uniformarsi, in un certo senso, il più che sia possibile a quanto dispone l'articolo 34 della Costituzione. Inoltre

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

10ª RIUNIONE (28 marzo 1950)

la Camera dei deputati con la modificazione apportata al quarto comma dell'articolo 19 ha ritenuto di elevare i limiti di età per l'ammissione ai concorsi per i posti di personale tecnico in analogia a quanto è prescritto per altre categorie.

JANNELLI. Vorrei far notare che, sia nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sia in quelli proposti rispettivamente dai senatori Ferrabino e Sanna Randaccio, per quanto riguarda l'ammissione al concorso per infermiere si parla di un patentino rilasciato dalla Prefettura. Ora, poichè oggi non vige più la regola del patentino rilasciato dalla Prefettura a me sembra che sia necessario, per l'ammissione al concorso per infermiere, prescrivere soltanto il possesso dell'apposito diploma.

Quindi propongo (qualsiasi dei tre testi proposti sarà approvato) la soppressione delle parole « o patentino rilasciato dalla Prefettura ».

FERRABINO, *relatore*. Debbo far notare che il fine precipuo del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è di statizzare il personale esistente. Poichè la maggioranza degli infermieri è in possesso del patentino rilasciato dalla Prefettura, se noi dovessimo accogliere l'emendamento proposto dal senatore Jannelli, impediremmo l'assunzione in ruolo di centinaia e centinaia di infermieri, danneggiando, così, gravemente questo personale e andando contro lo scopo principale che si è proposto il legislatore con il decreto legislativo anzidetto.

VARALDO. Voglio fare una osservazione in merito ai titoli per l'ammissione ai concorsi, previsti dal testo del terzo comma, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 19 e dagli emendamenti proposti dai senatori Ferrabino e Sanna Randaccio. Io mi domando; tanto più che qui si parla di sistemazione degli infermieri attualmente in servizio, se sia opportuno richiedere come titolo per l'ammissione ai concorsi la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale. Io dubito che l'infermiere abbia compiuto un corso triennale oltre alla scuola elementare.

Approvando, quindi, la formula approvata dalla Camera impediremmo a molti infermieri, che da vari anni prestano lodevolmente il

loro servizio, di poter partecipare ai concorsi interni.

SANNA RANDACCIO. Vorrei chiedere al relatore, che ha vasta esperienza in materia, se non sia il caso di dividere le disposizioni dell'articolo 19 in due articoli: nel primo dovrebbero essere contenute le norme relative alla futura sistemazione del personale tecnico; nel secondo, invece, dovrebbero essere stabilite le disposizioni di carattere transitorio, riguardanti la sistemazione dell'attuale situazione del personale tecnico stesso.

Proporrei pertanto di sospendere la discussione sull'articolo 19 per permettere un più approfondito esame della soluzione da me prospettata.

Propongo anche di sospendere la discussione sugli articoli dal 19 al 22-*bis* riguardanti il personale tecnico, vale a dire sul paragrafo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti la proposta, fatta dal senatore Sanna Randaccio, di sospendere la discussione sugli articoli dal 19 al 22-*bis* riguardanti il personale tecnico, ossia sul paragrafo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(*B* approvata).

Passiamo alla parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 23 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172: all'articolo 23 la Camera dei deputati ha apportato questa modificazione:

Art. 23. — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° ».

Il relatore, senatore Ferrabino, propone di sostituire al terzo comma, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 23 del decreto legislativo anzidetto un altro così concepito:

« I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo le elevazioni ai limiti di età stabilite da disposizioni di carattere generale ».

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

10ª RIUNIONE (28 marzo 1950)

legge, relativa al terzo comma dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nel testo proposto dal relatore in sostituzione di quello approvato dalla Camera dei deputati. Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 1 è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 25 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172: all'articolo 25 la Camera dei deputati ha apportato questa modificazione:

Art. 25. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il trattamento economico previsto per il personale subalterno che consegue la stabilità è determinato dall'annessa tabella *D*, vistata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro ».

Avverto che il relatore propone di sopprimere nel testo del secondo comma, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, le parole: « vistata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro ». Propone altresì di aggiungere all'articolo 25 anzidetto i seguenti due commi:

« Al personale subalterno di cui al precedente comma sono attribuite, con decreto del rettore, su proposta del direttore amministrativo, le qualifiche di usciere, o di bidello, o di custode, od altra corrispondente, in relazione al servizio cui l'interessato sia addetto.

« Le qualifiche e le funzioni di usciere capo, bidello capo o custode capo, od altre tradizionali negli Atenei, sono attribuite in relazione alle esigenze dei servizi, con decreto del rettore, su proposta del direttore amministrativo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 25 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nel testo seguente risultante dalla modificazione proposta dal relatore al secondo comma, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 25 e

dai commi aggiuntivi proposti dal relatore stesso all'articolo anzidetto:

Art. 25. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il trattamento economico previsto per il personale subalterno che consegue la stabilità è determinato dall'annessa tabella *D* ».

Aggiungere in fine i seguenti commi:

« Al personale subalterno di cui al precedente comma sono attribuite, con decreto del rettore, su proposta del direttore amministrativo, le qualifiche di usciere o di bidello, o di custode, od altra corrispondente, in relazione al servizio cui l'interessato sia addetto.

« Le qualifiche e le funzioni di usciere capo, bidello capo o custode capo, od altre tradizionali negli Atenei, sono attribuite in relazione alle esigenze dei servizi, con decreto del rettore, su proposta del direttore amministrativo ».

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 1 è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo alla parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa al seguente articolo 26-bis, nuovo, approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 26-bis (nuovo). — « Ai posti vacanti di subalterno può provvedersi, nelle more del concorso, mediante subalterni incaricati, cui va corrisposto un compenso in misura non eccedente l'importo del trattamento economico stabilito per il personale statale non di ruolo di quarta categoria.

« Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui il subalterno di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta motivata del rettore ».

Il relatore propone di sostituire al testo dell'articolo 26-bis, nuovo, approvato dalla Camera dei deputati, un altro testo così formulato:

Art. 26-bis (nuovo). — « Ai posti vacanti di subalterno può provvedersi, nelle more del concorso, mediante subalterni incaricati, cui compete il trattamento economico sta-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

10ª RIUNIONE (28 marzo 1950)

bilito per il personale statale non di ruolo di quarta categoria.

« Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali può farsi luogo anche nel caso in cui il subalterno di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti, ad ogni effetto, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta motivata del rettore ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 26-bis, nuovo, nel testo, di cui già è stata data lettura, proposto dal relatore.

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 1 del disegno di legge, è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 28 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172: all'articolo 28 la Camera dei deputati ha apportato questa modificazione:

Art. 28. — L'ultimo comma è soppresso.

RIZZO GIAMBATTISTA. Propongo, d'accordo con il relatore, una modifica di natura formale al secondo comma dell'articolo 28, in relazione con quanto dispone il successivo articolo 28-bis, nuovo, approvato dalla Camera dei deputati: vale a dire, sostituire, dove occorre, la parola « ruolo » con la parola « servizio ».

Faccio presente infatti che all'articolo 28-bis, nuovo, è previsto il caso di assistenti non di ruolo che, ove abbiano conseguito la libera docenza e siano stati in servizio dal 1945-1946, sono di diritto inquadrati nel ruolo e promossi (secondo l'articolo 6) in base alla durata del loro servizio; e, pertanto, riferendo la norma in esame a tale categoria, è necessario parlare di anzianità di servizio e non di anzianità di ruolo.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 28 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nel testo seguente risultante

dalla modificazione proposta dal senatore Rizzo Giambattista al secondo comma, non modificato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 28 e dalla soppressione, approvata dalla Camera dei deputati stessa, dell'ultimo comma dell'articolo anzidetto:

Art. 28. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il collocamento nel predetto grado è effettuato secondo l'ordine dell'anzianità di servizio maturata. Detta anzianità di servizio è riconosciuta utile ai fini della progressione gerarchica di cui all'articolo 6 del presente decreto ».

L'ultimo comma è soppresso.

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo di cui ora è stata data lettura, è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 28-bis, nuovo, approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 28-bis (nuovo). « Le disposizioni di cui all'articolo 28 si applicano anche nei confronti degli aiuti assistenti, assunti in ruolo a seguito di procedimenti autorizzati dal Governo militare alleato, i quali si trovino in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Le disposizioni di cui al citato articolo 28 si applicano, altresì, nei confronti degli assistenti incaricati in servizio alla data suddetta, i quali abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza ed abbiano ininterrottamente esplicato le funzioni di assistente incaricato dall'anno accademico 1945-46 ».

Il relatore propone di sostituire al testo dell'articolo 28-bis, nuovo, approvato dalla Camera dei deputati, un altro così concepito:

Art. 28-bis (nuovo). — « Le disposizioni di cui all'articolo 28 si applicano anche nei confronti degli aiuti e assistenti, assunti in ruolo a seguito di procedimenti autorizzati del Governo militare alleato, i quali si trovino in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Le disposizioni di cui al citato articolo 28 si applicano, altresì, nei confronti degli assi-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

10ª RIUNIONE (28 marzo 1950)

stenti non di ruolo retribuiti in servizio alla data suddetta, i quali abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza ed abbiano ininterrottamente esplicato le funzioni di assistente non di ruolo retribuito dall'anno accademico 1945-46 ».

FERRABINO, *relatore*. Con la prima modificazione, di cui al testo da me proposto, io ho inteso correggere un probabile errore di stampa. Nel testo della Camera dei deputati, infatti, si legge: « Nei confronti degli aiuti assistenti » mentre evidentemente deve dirsi « nei confronti degli aiuti e assistenti ».

Inoltre, con la formula « assistente non di ruolo retribuito » si è voluta usare una dizione più ampia e più precisa di quella di « assistente incaricato », in relazione anche all'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Sono compresi nella formula che si propone gli assistenti ordinari incaricati, gli assistenti straordinari incaricati ed in genere ogni incaricato o comunque ogni assistente retribuito non di ruolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 28-bis, *nuovo*, nel testo proposto dal relatore.

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 1 del disegno di legge nel testo, di cui già stata data lettura, proposto dal relatore, è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 28-ter, *nuovo*, approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 28-ter (nuovo). — « Per l'ammissione ai concorsi a posti di tecnico, che saranno banditi a norma del precedente articolo 19, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, si prescinde dal titolo di studio e dal limite di età nei confronti di coloro che abbiano prestato servizio non di ruolo a qualsiasi titolo presso le Università, per almeno due anni alla data di entrata in vigore del suddetto decreto ».

Il relatore propone di sostituire al testo dell'articolo 28-ter, *nuovo*, approvato dalla

Camera dei deputati, un altro così concepito:

Art. 28-ter (nuovo). — « Per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di tecnico e di subalterno, che saranno banditi a norma dei precedenti articoli 19 e 23 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si prescinde dal limite di età nei confronti di coloro che, alla data predetta, abbiano esercitato per almeno cinque anni presso le Università e gli Istituti di cui all'articolo 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, funzioni non inferiori a quelle inerenti ai posti messi a concorso.

« Coloro che trovansi nelle predette condizioni potranno essere ammessi ai concorsi per tecnico, indipendentemente dal possesso della licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale, ma purchè in possesso della licenza di scuola elementare, e, per le ostetriche e gli infermieri, rispettivamente, del diploma di ostetrica e dell'apposito patentino rilasciato dalle prefetture ».

FERRABINO, *relatore*. Col primo comma del testo da me proposto si prevede l'estensione della relativa norma, oltre che ai concorsi a posti di tecnico, anche ai concorsi a posti di subalterno. Inoltre, per l'ammissione a detti concorsi, che saranno banditi a norma dei precedenti articoli 19 e 23, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si propone di prescindere dal limite di età purchè, alla data predetta, gli interessati abbiano esercitato per almeno cinque anni presso le Università e gli Istituti di cui all'articolo 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, funzioni non inferiori a quelle inerenti ai posti messi a concorso.

Vengo ora al secondo comma del testo da me proposto. Da parte di alcuni colleghi sono state precedentemente sollevate obiezioni sul fatto che, per essere ammessi ai concorsi per tecnici, si richieda la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale. Tale norma risponde ad uno scopo preciso: i tecnici, infatti, desiderano vivamente, e ne fanno quasi una questione d'onore, di appartenere al gruppo C.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

10^a RIUNIONE (28 marzo 1950)

A tal fine è necessario il possesso della licenza di scuola media inferiore ed è per ciò che si prescrive, di massima, la condizione del possesso della licenza suddetta o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Comunque, nel testo da me proposto, il quale avrebbe carattere di disposizione transitoria trattandosi di riassorbire, nella prima attuazione, il personale che non abbia conseguito il titolo di cui sopra, si dispone il semplice possesso della licenza di scuola elementare, e, per le ostetriche e gli infermieri, rispettivamente, del diploma di ostetrica e dell'apposito patentino rilasciato dalle prefetture.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 28-ter, nuovo, nel testo proposto dal relatore.

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 1 del disegno di legge nel testo, di cui già è stata data lettura, proposto dal relatore, è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 28-quater, nuovo, approvato dalla Camera dei deputati, facendo presente che nel testo di tale articolo occorre sostituire, nell'ultimo comma, alle parole « nomina di ruolo » le altre « nomina in ruolo »:

Art. 28-quater (nuovo). « I limiti di età di cui al precedente articolo 8 sono elevati di cinque anni nei confronti degli assistenti che siano stati riammessi in servizio nei casi previsti dai regi decreti 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, e dai decreti legislativi luogotenenziali 7 settembre 1944, n. 255, e 7 settembre 1944, n. 264.

« Gli assistenti di cui al precedente comma e coloro che siano stati riammessi in servizio ai sensi del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, si intendono assegnati, all'atto dell'inquadramento di cui all'articolo 28, ad altrettanti posti istituiti transitoriamente in aggiunta a quelli stabiliti per ciascuna Università od Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. Tali posti saranno soppressi all'atto della cessazione del servizio o del trasferimento ad altra Università o ad altro Istituto d'istru-

zione universitaria degli assistenti della materia relativa ai posti stessi.

« Il decennio di servizio di cui al precedente articolo 8 è elevato, altresì, di cinque anni, nei confronti di coloro che abbiano conseguito la nomina in ruolo anteriormente alla data del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ».

FERRABINO, relatore. Con questo articolo aggiuntivo si dispone che i perseguitati politici razziali, riammessi in servizio, siano computati in soprannumero, come già si è fatto, con altro provvedimento legislativo, per i professori universitari, e ciò per non diminuire i posti in ruolo delle altre categorie.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 28-quater, nuovo, approvato dalla Camera dei deputati, e con la lieve modificazione, già da me indicata, all'ultimo comma dell'articolo stesso.

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 1 del disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 29 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172: all'articolo 29 la Camera dei deputati ha apportato questa modificazione:

Art. 29. — Sono aggiunti i seguenti commi:

« La qualifica di aiuto è altresì riconosciuta, con deliberazione della Facoltà, agli assistenti di ruolo che di fatto si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

« Gli attuali aiuti volontari conservano, *ad personam*, la qualifica loro attribuita, indipendentemente dalle condizioni di cui al precedente articolo 15 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa ai commi, dei quali già è stata data lettura, aggiunti dalla Camera dei deputati all'articolo 29 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 1 del disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo alla parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 30 del decreto

legislativo 7 maggio 1948, n. 1172: all'articolo 30 la Camera dei deputati ha apportato questa modificazione:

Art. 30. — È sostituito dal seguente:

«I concorsi di cui al decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1200, che siano già stati indetti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano a svolgersi, qualora non ancora espletati, secondo le norme del citato decreto n. 1200 del 1947.

«Per la nomina dei vincitori e la validità delle terne degli idonei, si applicano, tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 5, ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato dalla presente legge, previa pubblicazione dei risultati dei concorsi nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero ».

FERRABINO, *relatore*. Questo articolo regola quei concorsi che erano stati banditi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, i quali, pertanto, continuano a svolgersi, se non sono stati ancora espletati, secondo le norme del decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1200.

Il primo comma del testo approvato dalla Camera dei deputati apporta soltanto modificazioni formali al testo originario. Al secondo comma, invece, sono stabilite innovazioni sostanziali, in quanto si fissa che, per la nomina dei vincitori e la validità delle terne degli idonei, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato dalla presente legge, previa pubblicazione dei risultati dei concorsi nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Avverto che nel testo, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 30 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, occorrerà procedere a una lieve modificazione di forma, sostituire, cioè, nel primo comma dell'articolo anzidetto, alle parole « del citato decreto n. 1200 del 1947 » le seguenti « del citato decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1200 ».

Metto pertanto ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa al nuovo testo, approvato dalla Camera dei deputati e lievemente modificato nel senso anzidetto, dell'articolo 30 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172:

Art. 30. — È sostituito dal seguente:

«I concorsi di cui al decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1200, che siano già stati indetti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano a svolgersi, qualora non ancora espletati, secondo le norme del citato decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1200.

«Per la nomina dei vincitori e la validità delle terne degli idonei, si applicano, tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 5, ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 1172, modificato dalla presente legge, previa pubblicazione dei risultati dei concorsi nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero ».

Chi approva la parte anzidetta dell'articolo 1 del disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima riunione.

La riunione termina alle ore 19,30.